



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA TOSCANA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2020**

INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE
Acheropita Mondera

FIRENZE



GIORGIO VASARI - *Allegoria della Giustizia* (1542)
Galleria dell'Accademia - Venezia

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Saluto le Autorità civili, militari e religiose intervenute e tutti gli invitati.

Esprimo gratitudine e vivo apprezzamento alla Guardia di Finanza, per il quotidiano, fattivo e determinante contributo investigativo fornito a questa Procura.

Ringrazio anche l'Arma dei Carabinieri, nelle sue varie articolazioni, in particolare i NAS, e tutti gli altri organi di Polizia.

Formulo un'attestazione di sincera stima nei confronti degli Avvocati del libero Foro, per la correttezza con cui svolgono il loro delicato e fondamentale compito difensivo.

Un saluto ai Colleghi delle altre magistrature, cui ci lega un rapporto di reciproca collaborazione, ufficializzato anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa per disciplinare ed intensificare il flusso di notizie ed atti di comune interesse.

A riguardo mi pregio di ricordare che, al protocollo stipulato con la Procuratore generale presso la Corte d'Appello e tutti i Procuratori della Repubblica operanti in Toscana, recentemente ha fatto seguito la sottoscrizione di un analogo documento con il Presidente del Tribunale di Lucca, che mi auguro di estendere a tutti i Tribunali presenti in Regione.

Sono segnali tangibili di cooperazione e condivisione, tesi a garantire, attraverso un esercizio sinergico delle proprie autonome attività, un migliore servizio alla Giustizia.

Un apprezzamento agli organi di stampa, che seguono e diffondono l'attività della Corte dei conti, garantendo una delle principali prerogative di ogni democrazia: l'informazione, alla base di ogni scelta consapevole.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario non è una cerimonia formale, in cui si elencano numeri e cifre del lavoro svolto durante l'anno trascorso, ma

costituisce una “resa del conto” alla collettività di come è stata amministrata la giustizia contabile, da parte di chi è chiamato a rendere questo servizio.

Ho usato convintamente il termine “servizio” e non quello di “potere giudiziario”, perché penso che solo la consapevolezza che derivi dal “servire” la collettività possa dare la forza di amministrare la giustizia, soprattutto quando siamo chiamati ad accusare ed a valutare le singole responsabilità.

Con questo spirito, l’inaugurazione dell’anno giudiziario assume un senso alto e profondo e rappresenta un momento di incontro con coloro nel cui nome la Corte agisce ed a cui deve rendere conto.

Anche quest’anno, in rapporto al carico di lavoro e del personale in servizio, la Procura ha ottenuto risultati lusinghieri.

Questi risultati positivi sono stati raggiunti grazie all’impegno dei Colleghi della Procura regionale, che dall’inizio di quest’anno ha visto l’assegnazione di due nuovi e validi magistrati, il dott. Roberto D’Alessandro e la dott.ssa Elena Di Gisi, ai quali porgo ufficialmente il benvenuto.

Ma il vero motore dell’Ufficio di Procura è costituito dal personale amministrativo, cui esprimo sentimenti di profonda gratitudine, perché svolgono il proprio lavoro con una dedizione ed un impegno fuori dal comune.

Nel 2019 la Procura ha depositato 126 citazioni in giudizio e questo rappresenta il numero più elevato di citazioni rispetto a tutte le altre Procure regionali della Corte.

Questi risultati sono gratificanti, ma l’obiettivo è di fare sempre di più e meglio per soddisfare il bisogno di giustizia dei cittadini, che sentiamo come un dovere incoercibile.

Nel 2019 sono state pronunciate 108 sentenze in materia di responsabilità, di cui 101 di merito e, tra queste, 72 di condanna. Alle sentenze soddisfattive debbono aggiungersi quelle che hanno dichiarato cessata la materia del

contendere (n. 3) e quelle conclusi con il rito abbreviato, di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 174 del 2016 (n. 10).

Valutando i dati complessivi, la percentuale di accoglimento dell'azione attorea è del 83%, per un importo totale di condanne complessivamente pari ad € 10.534.446,08 di cui € 9.808.786,55 relativi a giudizi di responsabilità ed € 725.659,56 relativi a giudizi di conto.

Le materie trattate nell'anno trascorso sono numerose e varie, mi limiterò, pertanto, ad illustrare le casistiche più rilevanti per entità del danno o peculiarità della fattispecie.

1. Imposta di soggiorno

Come avviene ormai da qualche anno, non posso omettere di attenzionare il fenomeno dell'omessa imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, *Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*, che ha riconosciuto ai Comuni capoluoghi ed alle città d'arte o turistiche, la possibilità di istituire detta imposta.

Negli ultimi anni, l'attività investigativa svolta da questa Procura regionale ha consentito di accertare la diffusione del fenomeno del mancato riversamento nelle casse degli Enti locali dell'imposta di soggiorno, riscossa dai gestori di numerose strutture ricettive, sia modesti affittacamere e sia grandi alberghi. In particolare, nell'anno 2019 in tale materia sono state adottate 20 sentenze di condanna (nn. 1, 22, 117, 166, 210, 217, 218, 219, 222, 226, 257, 258, 292, 294, 295, 352, 353, 462, 463, 464), di cui 8 riguardanti alberghi fiorentini, con condanne pari a circa 195 mila euro e 8 relative al Comune di Montecatini Terme, con condanne pari ad oltre 127 mila euro.

Nell'anno 2019 sono state depositate 50 citazioni per omesso versamento dell'imposta di soggiorno, che probabilmente nel 2020 si trasformeranno in altrettante sentenze, per un danno di oltre 1 milione e 276 mila euro.

Questi dati inducono a riflettere.

Innanzitutto, è di estrema gravità che una Pubblica Amministrazione sia privata di ingenti somme che le appartengano e che, invece d'essere utilizzate per garantire servizi per i cittadini, vengano indebitamente trattenute da soggetti privati.

Una ulteriore riflessione attiene alla scarsità o inesistenza di azioni poste in essere dai Comuni per evitare il fenomeno e per contrastarlo.

Sono pochissimi gli Enti locali che si adoperano per combattere questo mal costume, che configura anche il reato di peculato (art. 314 c.p.) trattandosi di sottrazione di soldi pubblici.

E' sufficiente confrontare il numero ed i nomi delle strutture ricettive con i versamenti della imposta di soggiorno e, se emergono delle anomalie, svolgere un'attività ispettiva, magari avvalendosi della Polizia Municipale, ed attivarsi per il recupero, oltre a denunciare doverosamente il danno alla locale Procura.

Oltretutto, nel caso in cui si ravvisi la prescrizione dell'esercizio dell'azione erariale nei confronti dei gestori delle strutture ricettive che non hanno rispettato l'obbligo di riversare all'Ente l'imposta di soggiorno riscossa dai clienti, potrebbe profilarsi una responsabilità nei confronti di coloro che sono tenuti a tutelare le pubbliche risorse e che sono rimasti inattivi e non hanno denunciato i fatti alla Procura contabile, né si sono adoperati per il recupero dell'imposta non versata.

Un'altra considerazione che questi dati sollecitano attiene alla seguente circostanza: premesso che la Toscana è una terra ricca di città d'arte e turistiche, perché le denunce di omissione dell'imposta di soggiorno pervenute alla Procura attengono quasi esclusivamente a Firenze ed a Montecatini Terme? Le alternative sono solo due: o negli altri numerosi centri turistici tutti i gestori versano regolarmente l'imposta o le Amministrazioni comunali omettono ogni controllo a riguardo.

2. Attività sanitaria

Anche in questo ambito possono verificarsi dei danni erariali, spesso particolarmente gravi, considerata l'importanza e la delicatezza della materia: ossia la salute dei cittadini, concetto che va oltre l'"*assenza di malattia*" ma, come riportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948, consiste in uno "*stato di benessere fisico, mentale e sociale*" e rappresenta un bene primario, tutelato dall'art. 32 della Costituzione: "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività*".

In ambito sanitario, la responsabilità amministrativa è derivante principalmente da risarcimenti conseguenti ad errate prestazioni sanitarie, ma sono presenti anche condotte dannose di diversa natura.

Tra le ipotesi di c.d. mala sanità, cito il caso di una paziente sottoposta ad un intervento chirurgico all'anca, che ha dovuto subire un secondo intervento per rimuovere una garza dimenticata nel suo corpo, cui ha fatto seguito un terzo intervento per togliere un'altra garza lasciata nel corso del secondo intervento (sentenza n. 84/2019).

Un'altra vicenda causativa di lesioni ad un paziente e, successivamente, di danno per la Pubblica Amministrazione, si è verificata nel corso di un intervento diagnostico piuttosto semplice, una colonscopia (sentenza n. 506/2019).

Il sanitario operatore ha esercitato una pressione eccessiva ed errata sulla sonda provocando la perforazione del retto e lo spandimento del bario nei tessuti circostanti, con la necessità di un intervento chirurgico riparativo. Il medico è stato condannato a versare all'Azienda sanitaria 50 mila euro.

Con la decisione n. 498/2019, la Sezione si è occupata di un problema molto delicato e purtroppo frequente: la mancanza o insufficienza del consenso informato. Nel caso di specie un paziente ha scelto di sottoporsi ad un intervento di protesi peniena, senza essere stato informato dal chirurgo delle possibili complicanze, in particolare del fatto che, in caso di fallimento, non avrebbe più potuto utilizzare le iniezioni intra-cavernose né la terapia farmacologica. Il medico è stato condannato a pagare 140 mila euro,

corrispondenti alla spesa sostenuta dall'Azienda Sanitaria per risarcire il paziente.

Alcuni medici, in servizio presso un Pronto Soccorso toscano, sono stati convenuti in giudizio in conseguenza di una grave colpa professionale: un uomo di 47 anni si è recato presso il P.S. a seguito di un malore ed una sincope, ed i medici che lo hanno preso in carico, senza effettuare le analisi e le viste appropriate, lo hanno dimesso con diagnosi di stato ansioso-depressivo. Il giorno dopo il paziente è morto (giudizio n. 61366 del 2019).

Tra le lesioni sanitarie causative di danno per la Pubblica Amministrazione, rispetto alle quali è stato attivato un giudizio, già definito in primo grado con sentenza di condanna (n. 343/2019), ricordo la vicenda di un neonato sano, che ha subito danni cerebrali irreversibili perché l'ostetrica e il ginecologo di turno, ognuno per la propria parte di competenza, non si sono attivati per segnalare o effettuare un taglio cesareo, come previsto dalle linee guida in casi analoghi, dimostrando mancanza degli *standard* minimi di diligenza e generale superficialità e approssimazione nella gestione complessiva del parto, anche in relazione alla facile prevedibilità e prevenibilità dell'evento.

Tra le vicende dannose in materia sanitaria, non derivanti da grave colpa professionale, ma da condotte illegittime e/o illegali di diversa natura, segnalo la sentenza n. 53/2019, che ha condannato un farmacista e due medici di base, in quanto ritenuti responsabili di un danno arrecato ad una Azienda Sanitaria, quantificato in oltre 42.000 euro, a seguito di una truffa dagli stessi sposta in essere, consistita nella richiesta di rimborso al S.S.N. degli importi relativi a farmaci in realtà mai somministrati, ma prescritti addirittura all'insaputa degli stessi pazienti, al solo scopo di aumentare la redditività della farmacia.

La Guardia di Finanza ha accertato che i prodotti farmaceutici, privati della c.d. fustella, sono stati poi dati alle fiamme in un terreno antistante l'abitazione di campagna dello stesso farmacista.

Con la sentenza n. 109/2019 la Sezione ha condannato un'associazione di volontariato, incaricata di svolgere il servizio di trasporto di degenti da e verso

le strutture ospedaliere o in situazioni di urgenza con automezzi di soccorso avanzato per il servizio 118, con modalità non corrette e rispettose delle condizioni previste nell' *"Accordo quadro regionale per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere e le Associazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per lo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario"*, in particolare utilizzando soccorritori non adeguatamente formati ed in numero insufficiente rispetto al servizio prestato.

La sentenza n. 157/2019 ha condannato il responsabile della U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie di un'Azienda Sanitaria per avere irregolarmente tenuto la contabilità aziendale al punto di dissimulare, nella stesura del bilancio, la reale consistenza della situazione finanziaria, prospettando un bilancio sostanzialmente in pareggio, mentre in realtà vi erano perdite per oltre dieci milioni di euro. Il danno è stato quantificato nella spesa sostenuta dall'Azienda per ottenere, a pagamento, da una società esterna una rappresentazione corretta della realtà contabile.

Menziono la pronuncia n. 216/2019, che ha disposto la condanna per sottrazione di soldi pubblici e danno all'immagine, a carico di un Primario di Careggi che ha svolto attività libero-professionale *intramoenia* di tipo "allargato", presso strutture private, percependo i relativi compensi, ma omettendone la registrazione e la fatturazione, nonché il versamento di quanto spettante all'Azienda Ospedaliera di Careggi.

Con la sentenza n. 520/2019, un primario di un reparto di Pediatria, già condannato in sede penale per corruzione e comparaggio, è stato condannato a risarcire il danno all'immagine cagionato ad un'Azienda sanitaria in conseguenza della propria condotta delittuosa, consistente nel prescrivere ai piccoli pazienti un determinato tipo di latte in polvere per neonati, in cambio di *benefit* e regalie varie da parte dell'azienda produttrice.

I danni connessi al mancato rispetto dell'orario di servizio e ad episodi di assenteismo sono frequenti anche presso l'Amministrazione sanitaria, come nel caso trattato dalla sentenza n. 332/2019, che ha condannato un dipendente

che violava le disposizioni relative alla presenza in ufficio omettendo di utilizzare il *badge* e registrando gli orari di entrata e di uscita mediante autocertificazioni, rivelatesi non veritiere.

3. Contributi pubblici

Le vicende dannose connesse alla erogazione di contributi pubblici, comunitari-nazionali-regionali, sono numerose e varie.

La peculiarità di tali fattispecie di danno consiste nel fatto che, nella gran parte dei casi, i responsabili sono dei soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, ma nei cui confronti sussiste pacificamente il rapporto di servizio e, quindi, la giurisdizione della Corte dei conti. In tali ipotesi, l'azione di responsabilità amministrativo-contabile è diretta a tutelare l'esigenza che i mezzi finanziari pubblici siano utilizzati per il raggiungimento delle finalità perseguite dall'Amministrazione con il concorso del privato beneficiario e ciò determina un rapporto di servizio con la P.A. che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, *"ricorre ogni qual volta un soggetto venga investito del compito di porre in essere un'attività dell'amministrazione, senza che a tal fine rilevi né la natura (pubblica o privata ovvero fisica o giuridica) del soggetto stesso, né la fonte della sua investitura"* (Cass. SS.UU. 14.9.2017 n. 21297) e ne deriva che *"il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente pubblico"* (Cass. SS.UU. 12.6.2018 n. 15342). Tra le decisioni in materia, cito la sentenza n. 134/2019, che ha condannato una società a risarcire oltre 160 mila euro, ricevuti dall'Agenzia INVITALIA, per non aver rispettato le condizioni previste per l'erogazione del finanziamento, in particolare, per aver cessato l'attività prima del periodo minimo previsto dal bando, ossia almeno cinque anni dalla percezione del contributo.

Con la sentenza n. 182/2019 un'azienda agricola è stata condannata a restituire 200 mila euro ricevuti in parte dalla Comunità Economica Europea, in parte

dallo Stato italiano ed in parte dalla Regione Toscana. Detto contributo era stato erogato per la realizzazione di un impianto di produzione di biogas, proveniente da fermentazione di sostanze organiche, a condizione che i prodotti utilizzati per l'alimentazione dell'impianto venissero coltivati sui terreni dell'azienda. Nel caso di specie è emersa la violazione di tale disposizione, in quanto è risultato che l'azienda ha acquistato all'esterno i prodotti usati per alimentare l'impianto.

E' stata riconosciuta la responsabilità del soggetto che ha chiesto ed ottenuto un contributo comunitario di oltre 62 mila euro per avviare un agriturismo, invece il beneficiario ha utilizzato il denaro pubblico per ristrutturare l'immobile rurale ed adibirlo a propria abitazione, non esercitando alcuna attività agro-turistica e, quindi, violando il fine per cui il contributo era stato erogato (sentenza n. 349/2019).

Per l'entità del contributo e del conseguente danno, merita di essere ricordata la sentenza n. 233/2019, che ha condannato una Associazione Temporanea d'Impresa a restituire oltre 847 mila euro, ricevuti per realizzare il prototipo di una imbarcazione a basso impatto ambientale.

Dall'attività investigativa, svolta dalla Procura, è emerso che, diversamente da quanto dichiarato dai beneficiari del finanziamento pubblico, detta imbarcazione, non ha rispettato molte delle condizioni previste dal bando: non è mai stata varata; non sono stati effettuati *test* di navigazione; per la realizzazione dello scafo non sono state utilizzate tecniche innovative ma uno scafo già preesistente; è stato simulato l'utilizzo di maestranze in servizio presso un cantiere navale toscano; non è stato coinvolto il Registro Italiano Navale che avrebbe dovuto omologare il prototipo.

Questa decisione è opportuno ricordarla anche per un importante principio di diritto pronunciato.

Una delle società coinvolte, dopo aver percepito il contributo, è fallita ed il curatore, in pendenza della procedura concorsuale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile e la competenza del Tribunale fallimentare.

Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che: *“la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore”* (Cass. SS.UU. 16.5.2008 n. 12371). La questione in oggetto esula, quindi, dalla cognizione del Tribunale fallimentare, il quale ha il compito di valutare l'ammissibilità dei crediti al passivo e vigilare sulla realizzazione dell'attivo, mentre compete alla Corte dei conti accertare l'*an* e il *quantum debeatur*, con un processo del tutto indipendente da quello di verifica dei crediti svolto davanti al Giudice delegato alla procedura concorsuale.

La Sezione giurisdizionale, inoltre, ha precisato che la giurisdizione sussiste non solo nei confronti della società destinataria dei contributi pubblici, ma anche del suo amministratore, di diritto o di fatto, ricordando che anche l'amministratore di una società destinataria di fondi pubblici è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti qualora dal suo comportamento sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati, principio ribadito sia dal Giudice di legittimità (Cass. SS.UU. ordinanza n. 8676 del 12 febbraio 2019) che dal Giudice contabile (Sez. giurisdizionale Regione Sicilia n. 156 del 20 febbraio 2019).

In materia di percezione indebita di finanziamenti pubblici, una menzione a parte merita il giudizio n. 61368/2019, incardinato nei confronti di due società e di 11 persone fisiche, per aver richiesto ed ottenuto in maniera illegittima ed in carenza dei presupposti di legge, attraverso artifici e raggiri, oltre 9 milioni di contributi all'editoria.

Come si evince da questa illustrazione delle casistiche trattate, peraltro solo esplicativa e non completa, il fenomeno dei contributi pubblici utilizzati in modo illecito e scorretto, è purtroppo diffuso e costituisce una piaga del sistema, con risvolti negativi sia dal punto di vista sociale che economico, perché in questi casi il denaro pubblico viene sottratto a finalità generali per essere indebitamente utilizzato.

4. Danni da reato

E' noto che una medesima condotta può avere sia rilievo penale che erariale, come nelle vicende oggetto delle pronunce che passo brevemente ad illustrare.

Con la sentenza n. 199/2019 due dipendenti della Regione Toscana, addetti all'Ufficio Tecnico regionale del Genio Civile, sono stati condannati a risarcire l'Amministrazione delle Finanze del danno alla stessa cagionato, in conseguenza della sottrazione di oltre 17.000 marche da bollo apposte dagli utenti sulle pratiche del citato Ufficio regionale. Il danno è stato quantificato in misura corrispondente al valore delle marche sottratte, in quanto suscettibili in seguito di essere rivendute e comunque riutilizzate su altre pratiche, con un danno pari alla mancata vendita di nuove marche.

Il Responsabile di una Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, riconosciuto penalmente colpevole del reato di corruzione per aver favorito dei contribuenti in danno dell'Amministrazione finanziaria procedendo a sgravi illegittimi, è stato citato in giudizio dalla Procura e la Sezione giurisdizionale lo ha condannato a risarcire la somma di 2 milioni e 70 mila euro (sentenza n. 327/2019).

Lo stesso Funzionario, nel 2019, è stato nuovamente convenuto in giudizio per fatti analoghi, riguardanti altri contribuenti, illecitamente favoriti, per un danno di oltre 347 mila euro (giudizio 61608 del 2019).

Recentemente è accaduta una vicenda, riportata anche dagli organi di informazione, relativa alla sottrazione di somme da parte di un dipendente di una farmacia comunale. La Procura ha acquisito la *notitia damni* proprio dalla stampa ed ha avviato un'istruttoria conclusasi con un atto di citazione, nei confronti dell'autore di tale ammanco, pari a 400 mila euro. Oltre a tale responsabilità principale e dolosa, la Procura ha ravvisato anche una responsabilità sussidiaria colposa, per *culpa in vigilando*, in capo al dirigente responsabile dell'Amministrazione danneggiata e la Sezione giurisdizionale, con la sentenza n. 330/2019 ha integralmente accolto la tesi attorea disponendo la condanna dei convenuti.

Con la sentenza n. 386/2019 è stato condannato a pagare 30 mila euro a titolo di danno all'immagine un Appuntato della Guardia di Finanza, già riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio), per aver violato i doveri inerenti al proprio servizio, rivelando ad un agente di polizia penitenziaria in servizio presso una Casa di reclusione, che la Guardia di Finanza avrebbe effettuato una perquisizione all'interno del predetto carcere, nell'ambito del procedimento penale per spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli stessi agenti di polizia penitenziaria.

5. Danni connessi alla gestione dell'immigrazione

La caratteristica del danno erariale, a parte le fattispecie tipizzate, è quella di non essere un *numerus clausus* poiché i modi e le situazioni che possono essere foriere di danno per la Pubblica Amministrazione non sono preventivamente ed astrattamente catalogabili.

Inoltre, le fattispecie di danno aumentano e si evolvono con l'espandersi dell'azione amministrativa.

Un settore che si è sviluppato molto in questi anni è quello della gestione dell'immigrazione, che si è rivelato non esente da condotte illegali, illecite e dannose.

Il fenomeno è nazionale e non è un caso che la Procura generale, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020, abbia inserito un apposito capitolo dedicato all'esame di tale fenomeno.

Per quanto riguarda la Toscana, ed in particolare l'attività inquirente svolta a riguardo da questa Procura, cito alcune vicende che reputo meritevoli di attenzione.

Un poliziotto della Questura di Firenze è stato condannato (sentenza n. 259/2019) a risarcire il danno da violazione del rapporto sinallagmatico ed il danno all'immagine, quantificato in circa 80 mila euro, in quanto è risultato

che per anni, rilasciava indebitamente permessi di soggiorno a cittadini marocchini e cinesi, dietro corresponsione di denaro ed altre regalie.

Due poliziotti, in servizio presso la Questura di Prato, sono stati citati in giudizio perché rilasciavano permessi di soggiorno a cinesi in assenza dei requisiti, dietro pagamento di tangenti in denaro (giudizio n. 61382 del 2019).

In un altro caso la Procura ha citato in giudizio (giudizio n. 61275 del 2019) vari soggetti, tra cui un parroco, per aver truffato il Ministero dell'Interno, chiedendo e ricevendo indebitamente circa 2 milioni di euro di contributi, destinati a garantire assistenza agli immigrati.

Descrivo brevemente la vicenda.

Un soggetto con precedenti penali, condannato ad una pena che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, facendo ricorso ad un prestanome, ha costituito una impresa *ad hoc* per poter partecipare ad un bando di gara pubblico per l'ospitalità dei migranti nella provincia di Siena. Siccome il bando prevedeva anche la necessità di stipulare una convenzione con un operatore che garantisse i servizi alla persona, la società in questione, per rispettare le condizioni del bando, ha stipulato una falsa convenzione con una parrocchia in accordo con il parroco, al fine di potersi aggiudicare l'appalto ed incassare indebitamente i relativi fondi statali stanziati, che sono stati successivamente reinvestiti e riciclati, in altre attività imprenditoriali o per fini personali. Dall'indagine è emerso che il parroco in questione, per aver contribuito a realizzare la truffa, ha ottenuto 50 mila euro. Nei confronti di tutti i soggetti coinvolti è stato avviato anche un procedimento penale.

6. Fattispecie varie

Tra le decisioni e le citazioni relative a questioni non rientranti nelle casistiche sopra esaminate, meritano di essere menzionate, per le peculiarità delle vicende trattate, le seguenti.

Alcuni Amministratori e Dirigenti di un Ente locale sono stati condannati a risarcire circa 125 mila euro per aver conferito degli incarichi risultati illegittimi (sentenza n. 273/2019).

Tra le pronunce per violazione dell'art. 53, comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia svolgimento di attività *extra*-istituzionale da parte di dipendenti pubblici in assenza di autorizzazione e dei presupposti di legge, segnalo il caso di un medico della Croce Rossa Italiana che è stato condannato a risarcire oltre 160 mila euro, corrispondenti ai compensi percepiti in violazione delle norme disciplinanti il proprio rapporto di pubblico impiego (sentenza n. 390/2019).

Due funzionari del Settore Finanziario di un Ateneo toscano sono stati condannati a pagare 400 mila euro per aver dolosamente alterato il bilancio dell'Università, facendo apparire poste attive fittizie e occultando gravi passività (sentenza n. 140/2019).

Rimanendo in ambito universitario, merita di essere segnalata una vicenda particolare, di cui la Sezione ha riconosciuto la dannosità, come sostenuto dalla Procura, condannando il Rettore ed il Responsabile della Comunicazione di una importante Università di questa Regione per aver disposto l'acquisto di 300 copie di un libro celebrativo di un *ex* Rettore. La spesa è stata dichiarata dannosa perché ritenuta abnorme (300 copie) nonché violativa delle norme disciplinanti la materia ed, in particolare, dell'art. 74 del D.P.R. n. 371/82, che fissa in 5 il numero dei volumi relativi a ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini dell'Ateneo, pubblicati con i fondi dello stesso Ateneo, che devono rimanere nella proprietà dell'Università (sentenza n. 141/2019).

Ricordo, infine, la condanna per oltre 880 mila euro a carico dell'*ex* Presidente dell'UNCCEM Toscana per aver omesso i versamenti dei contributi INPS dei dipendenti dell'Unione ed aver distratto tali somme per altre finalità (sentenza n. 142/2019).

Lo stesso Amministratore è stato citato in giudizio per un ulteriore danno pari a 725 mila euro, per aver utilizzato denaro pubblico per conferire incarichi

illegittimi, molti addirittura a se stesso e per aver disposto degli acquisti, qualificati come spese di rappresentanza, privi di ogni valenza istituzionale: cappotti da donna, numerosi cellulari iPhone, materiale sportivo, eccetera.

Tra le citazioni depositate nel 2019, segnalo il caso di un medico dell'I.N.P.S. convenuto in giudizio per un danno, pari ad oltre 85 mila euro, cagionato all'Istituto a causa dell'indebita erogazione di pensioni di invalidità, disposte nei confronti di alcune signore, in cambio di prestazioni sessuali.

Un consistente danno erariale è stato cagionato ad un Comune da parte degli Amministratori di una società *in house* che hanno omesso di versare all'Ente locale oltre 2 milioni e 340 mila euro, consistenti nelle somme allo stesso spettanti per la gestione dei parcheggi comunali.

Un professore universitario, nonché *ex* primario di un reparto ospedaliero, condannato in sede penale per peculato, è stato convenuto in giudizio per il danno all'immagine causato sia all'Università che all'Azienda Sanitaria, in misura di 200 mila euro (giudizio n. 61597 del 2019).

Infine, menziono il caso di un agente della Polizia Municipale che, durante l'orario di servizio, montava porte e finestre, per conto di una ditta d'infissi appartenente alla figlia. E' stato convenuto in giudizio per un danno all'immagine quantificato in 20 mila euro, oltre al valore delle ore retribuite dall'Amministrazione e non lavorate dall'interessato.

7. Misure cautelari

Quando si ravvisi il pericolo che, nelle more del processo, il presunto responsabile possa privare l'erario delle garanzie del credito, la Procura attiva le misure cautelari, presentando alla Sezione giurisdizionale istanze per sequestro conservativo *ante causam*.

Nel 2019 è stato attivato un sequestro mobiliare ed immobiliare, per un valore di circa 700 mila euro, nei confronti di tre soggetti, sia sulle possidenze



immobiliare che sui conti correnti degli stessi, presso 13 banche allocate in varie città (giudizio n. 61682).



Anche quando i beni non sono più nella titolarità del soggetto responsabile di un danno amministrativo-contabile, perché lo stesso ha cercato di privarsene per sottrarli alla garanzia del credito erariale, la Procura si attiva per ripristinare la situazione patrimoniale. Come nel caso deciso con la sentenza n. 426/2019, che ha accolto l'azione revocatoria, esercitata nei confronti di un soggetto che, ritenuto responsabile di un danno alla Pubblica Amministrazione, ha tentato di sottrarre alcuni beni da una possibile azione esecutiva, inserendoli in un fondo patrimoniale, appositamente costituito.



Come è noto, l'art. 2901 c.c., assicura al creditore la possibilità di richiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con il quale il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore stesso e, in questo caso, sono state riconosciute presenti le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria.



8. Dati statistici



Si allegano nelle tabelle e nei grafici seguenti, i dati statistici rappresentativi dell'attività effettuata dalla Procura nel 2019.



























CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Questa breve rappresentazione dell'attività svolta dalla Procura nel 2019, di fatto, consiste in una sommaria esposizione di vicende illecite e dannose, rispetto alle quali è stata esercitata l'azione erariale di risarcimento, nei confronti dei responsabili.

E' importante e necessario, però, ricordare che tali fatti rappresentano non una situazione fisiologica e generalizzata ma una patologia, che interessa solo una parte minoritaria dei tanti amministratori e dipendenti pubblici che operano in questa Regione, in maniera corretta ed onesta.

Per quanto riguarda la sanità, è doveroso ricordare che il Sistema sanitario toscano costituisce un centro d'eccellenza, attrattivo anche per pazienti provenienti da altre regioni, ed i casi di mala sanità, oggetto di citazioni in giudizio e sentenze di condanna, rappresentano fenomeni eccezionali ed isolati.

Questa è la città di Giorgio La Pira, il sindaco santo, che Papa Francesco ha dichiarato Venerabile il 5 luglio 2018, che incarna la figura del politico non solo onesto, ma buono ed umano.

La Toscana è legata al diritto, in generale, ed alla Corte dei conti, in particolare, da un filo che viene da lontano: 150 anni fa, il 19 febbraio 1870, a Firenze, all'epoca capitale d'Italia, è stata fatta la prima parifica del Rendiconto generale dello Stato Italiano.

Questa terra detiene un importante primato mondiale: il 30 novembre 1786 il Granducato di Toscana, grazie alla lungimiranza del granduca Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, poi divenuto Leopoldo II, ha emanato un nuovo codice penale con cui, per la prima volta al mondo, ha abolito la pena di morte.

I fatti dimostrano, la storia dimostra, che questa terra ha in sé gli anticorpi della giustizia e della legalità, ma è necessario rinforzarli e risvegliarli.

Questo risultato si realizza con la prevenzione, partendo dall'educazione alla legalità delle giovani generazioni.

Uno degli obiettivi che questa Procura si pone per questo nuovo anno giudiziario è quello di dare attuazione al protocollo d'intesa stipulato tra la Corte dei conti ed il Ministero dell'Istruzione e dell'Università per attivare forme di collaborazione per educare alla cittadinanza attiva ed alla legalità economica, diffondendo nelle scuole la conoscenza della contabilità pubblica.

Pitagora diceva: *“Educate i bambini e non sarà necessario punire gli uomini”* (Samo 570 a. C. – Metaponto 495 a. C.).

Questi principi trovano concreto riscontro anche nell'esercizio dell'azione amministrativa, dall'esame della quale si evince che, a parte le condotte dolose, presenti in numero residuale, nella gran parte dei casi, i danni erariali di cui si è chiamati a rispondere non vengono posti in essere con intenzionalità, ma per grave colpevolezza, spesso derivante da una non esatta conoscenza e consapevolezza dei propri compiti e dei propri doveri.

Molto si può e si deve fare per responsabilizzare i pubblici dipendenti ed amministratori, che spesso “sbagliano” perché ignorano i principi cui ispirare la propria condotta.

E' necessario riempire queste lacune per raggiungere un duplice esito: meno danni per la Pubblica Amministrazione e meno condanne per i responsabili.

L'augurio che vorrei fare non è quello di aumentare il numero delle citazioni e delle sentenze di condanna, ma di ridurre i casi di danno all'erario, attraverso strumenti di prevenzione perché, come è noto, *“prevenire è meglio che curare”*, in tutti i campi.

La legge sul ripristino è universalmente valida.

Il tempo che ci vuole ad aggiustare una situazione è inversamente proporzionale al tempo che c'è voluto per guastarla: ci vuole più tempo a rincollare un vaso che a romperlo; ci vuole più tempo a perdere dei chili che a metterli su.

Sembra l'uovo di Colombo, ma spesso i problemi più complessi hanno soluzioni semplici.

E' con questo auspicio che Le chiedo, Signor Presidente, dopo gli interventi programmati, di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana.

Acheropita Mondera

INDICE

| | |
|--|---------|
| CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE | pag. 1 |
| 1. IMPOSTA DI SOGGIORNO | pag. 3 |
| 2. ATTIVITA' SANITARIA | pag. 5 |
| 3. CONTRIBUTI PUBBLICI | pag. 8 |
| 4. DANNI DA REATO | pag. 11 |
| 5. DANNI CONNESSI ALLA GESTIONE DELL'IMMIGRAZIONE | pag. 12 |
| 6. FATTISPECIE VARIE | pag. 14 |
| 7. MISURE CAUTELARI | pag. 16 |
| 8. DATI STATISTICI | pag. 16 |
| CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE | pag. 26 |

